



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 04/03/2021 al 25/03/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 154

del 02/03/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A65

AB

OGGETTO: Liquidazione saldo Consulenti Tecnici d'Ufficio giudizio civile Tribunale di Milano R.G. n. 13319/2018 - eredi B.S. / A.S.S.T. Nord Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- dal febbraio 2005 è pendente un contenzioso stragiudiziale instaurato dalla Signora Bechini Silvia, utente, nel marzo 2000, della Clinica Mangiagalli (Struttura già afferente agli Istituti Clinici di Perfezionamento fino al 31 gennaio 2005 e parte, ad oggi, della Fondazione I.R.C.C.S. «Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico» di Milano), in relazione a presunti danni dalla medesima asseritamente subiti in conseguenza di un intervento chirurgico di safenectomia destra, cui sarebbe esitato, giusta la prospettazione di controparte, un quadro degenerativo, negli anni, di paralisi vescicale ed intestinale, sorto a cagione di presunte non corrette pratiche connesse all'effettuazione dell'anestesia spinale, e con contestazioni di parte anche estese all'informativa alla paziente ed alla raccolta del consenso informato della stessa, oltre che alla compilazione della cartella clinica sul punto;
- il sinistro, in considerazione della risalenza, all'anno 2000, dell'evento asseritamente lesivo, e della data della prima richiesta risarcitoria stragiudiziale (febbraio 2005), risulta privo di garanzia assicurativa aziendale – ciò a causa dell'avvicendamento di polizze stipulate con Compagnie assicurative differenti, prima in regime cd. di *loss occurrence* e poi, con i mutamenti del mercato assicurativo, di *claims made*, la vigenza e retroattività delle quali non risultava pertanto allineata quanto al periodo di prestazione delle garanzie assicurative succedutesi nel tempo –, come a suo tempo evidenziato dal broker assicurativo aziendale Marsh S.p.A. con comunicazione del 18 marzo 2005 (agli atti);
- la posizione di cui si tratta si è caratterizzata, negli anni, per un atteggiamento

- lungamente silente della controparte;
- l'istruttoria di cui si tratta si era nuovamente riaperta in esito all'intervenuta trasmissione, nel febbraio 2010, da parte del legale della Signora Bechini, di documentazione sanitaria afferente plurimi ricoveri della stessa presso varie Strutture sanitarie lombarde ed anche collocate all'esterno del Sistema sanitario regionale, da alcune delle quali, fra cui il P.O. Bassini, medio tempore afferrito alla compagine aziendale ex I.C.P., era stata acquisita la documentazione clinica di pertinenza, senza tuttavia la possibilità di addivenire alla formazione di un quadro documentale completo;
 - con istanza del 20 settembre 2016, la Signora Bechini ed i congiunti della stessa (il coniuge e due figli medio tempore divenuti maggiorenni) avevano evocato l'A.S.S.T. Nord Milano avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, istaurando il procedimento di mediazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (R.G. n. 3390/2016), quantificando le proprie richieste risarcitorie in € 3.000.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (cfr. deliberazione 30 novembre 2016, n. 619);
 - il procedimento di mediazione si concludeva negativamente, vista l'impossibilità di raggiungere un'intesa con controparte, atteso anche l'intervenuto decesso della sig.ra Bechini, in data 17 maggio 2017 (cfr. verbale del 15 settembre 2017, agli atti);
 - in data 28 febbraio 2018 l'A.S.S.T. Nord Milano riceveva notificazione di un atto di citazione, con il quale gli eredi della paziente richiedevano *iure proprio* e *iure hereditatis* il riconoscimento della somma di € 3.000.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese a titolo di risarcimento per i danni patiti in relazione al sinistro *de quo*;

RAMMENTATO che:

- all'udienza del 21 maggio 2019, il Giudice riceveva il giuramento di rito dei CTU nominati prof. Arnaldo Migliorini, medico legale, dott. prof. Antonio De Santis, specialista neurochirurgo, e dott. Andrea De Gasperi, specialista in anestesia e rianimazione, ai quali veniva sottoposto il quesito peritale contenuto nell'ordinanza a verbale d'udienza del 6 marzo 2019;
- in tale sede, veniva definito il calendario delle operazioni peritali ed i relativi termini, con inizio delle operazioni al 24 giugno 2019 ed il Giudice assegnava un fondo spese complessivo di € 2.400,00, oltre accessori di legge, a favore del Collegio peritale d'Ufficio, ponendolo a carico solidale delle parti;
- con determinazione dirigenziale del Responsabile della UOS Affari legali 7 ottobre 2020, n. 16, era autorizzata la liquidazione, a valere nella misura del 50% del fondo spese liquidato dal Giudice ai Consulenti Tecnici d'Ufficio, degli onorari esposti dal prof. Migliorini, per euro 1.200,00, oltre I.V.A. 22%, il tutto per euro 1.464,00 (con deduzione della R.A. 20%), importo comprensivo della quota di competenza del medesimo (per euro 800,00, oltre accessori) e della metà delle spettanze del co-Consulente dott. De Gasperi (euro 400,00 oltre accessori), considerato che parte attrice si era fatta regolarmente carico dell'altra quota del 50% di pertinenza dello stesso professionista (pari ad euro 400,00, oltre I.V.A.), oltre che dell'intero onorario del terzo co-Consulente prof. dott. De Santis (euro 800,00, oltre contributi fiscali);

- detta somma di euro 1.464,00 veniva liquidata con mandato di pagamento emesso in data 14 ottobre 2020;

DATO ATTO che:

- l'elaborato consulenziale d'ufficio, depositato dal Collegio peritale in data 23 ottobre 2020, nel quale si concludeva per l'assenza di un nesso di causalità fra la vescica neurologica ed una condotta dei sanitari censurabile, costituendo nel caso in oggetto un evento sostanzialmente imprevedibile e certamente tecnicamente imprevenibile (a meno di scelte anestesologiche differenti), ma ravvisando tuttavia censure nel ritardato riconoscimento del globo vescicale e nel ritardo terapeutico;
- successivamente al deposito della suddetta Consulenza, il Giudice, con decreto 3 novembre 2020, liquidava a favore dei tre ausiliari un compenso pari a complessivi euro 9.780,00, oltre accessori di legge (dedotto l'acconto già versato a loro favore) ponendo l'importo liquidato a carico solidale delle parti;

VISTE le fatture elettroniche:

- 8 febbraio 2021, n. 1, del dott. Antonio De Santis, di euro 3.001,20 lordi (euro 2.460,00 + I.V.A. 22% e con deduzione della R.A. 20%), dallo stesso rassegnata a titolo di saldo, considerato l'acconto fondo spese già ricevuto da parte attrice (di euro 800,00 oltre accessori di legge);
- 15 febbraio 2021, n. 1, del prof. Arnaldo Migliorini, di euro 1.500,60 lordi (euro 1.230,00 + I.V.A. 22% e con deduzione della R.A. 20%), dal medesimo presentata analogamente a titolo di saldo, dedotto l'acconto già versato dall'A.S.S.T. Nord Milano di euro 1.200,00, oltre accessori di legge, ivi inclusa la quota di euro 400,00 a favore del co-Consulente dott. De Gasperi);

RITENUTO, in tale situazione, di:

- autorizzare la liquidazione delle competenze spettanti al dott. De Santis ed al prof. Migliorini quale saldo onorari per l'attività di CTU, nel giudizio promosso dagli eredi della Signora Bechini, per un totale netto di € 3.690,00 (euro 2.460,00 + euro 1.230,00), oltre accessori di legge, il tutto per euro 4.501,80 lordi (euro 3.001,20 + euro 1.500,60), valori che, sommati alla quota di euro 1.200,00 + I.V.A. 22% (e con deduzione della R.A. 20%) già versati quale fondo spese nell'ottobre 2020 al prof. Migliorini (inclusa la metà del fondo spese spettante al dott. De Gasperi), raggiungono il totale di euro 4.890,00 (oltre accessori) quale quota onorari CTU del 50% facente carico all'A.S.S.T. Nord Milano, giusta il decreto di liquidazione 3 novembre 2020 del Tribunale di Milano;
- annotare il suddetto costo lordo, di € 4.501,80, al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio allegato al presente atto;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile f.f. della U.O.S. Affari Legali, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare la liquidazione delle competenze spettanti al dott. Antonio De Santis ed al prof. Arnaldo Migliorini quale saldo onorari per l'attività di CTU, nel giudizio promosso dagli eredi della Signora Bechini, per un totale netto di € 3.690,00 (euro 2.460,00 + euro 1.230,00), oltre accessori di legge, il tutto per euro 4.501,80 lordi (euro 3.001,20 + euro 1.500,60), valori che, sommati alla quota (netta) di euro 1.200,00 + I.V.A. 22% (e con deduzione della R.A. 20%) già versati quale fondo spese nell'ottobre 2020 al prof. Migliorini (inclusa la metà del fondo spese spettante al dott. De Gasperi), raggiungono il totale di euro 4.890,00 (oltre accessori) quale quota onorari CTU del 50% facente carico all'A.S.S.T. Nord Milano, giusta il decreto di liquidazione 3 novembre 2020 del Tribunale di Milano;
2. di annotare il suddetto costo lordo, di € 4.501,80, al conto di bilancio indicato nell'ultimo foglio allegato al presente atto;
3. di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
4. di dare, altresì, atto – su attestazione del Responsabile della Struttura proponente – che il provvedimento contiene dati sensibili e/o personali, la cui pubblicazione è in contrasto con la normativa vigente in tema di tutela della privacy. Del provvedimento verrà pubblicato solo l'oggetto, opportunamente reso anonimo.
5. di dare atto che questo provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
6. di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 13707/2005)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 02 MAR. 2021, avente all'oggetto:

"Liquidazione saldo Consulenti Tecnici d'Ufficio giudizio civile Tribunale di Milano R.G. n. 13319/2018 – eredi B.S. / A.S.S.T. Nord Milano".

* * * * *

Il sottoscritto Referente f.f. della U.O.S. Affari legali
e Responsabile del procedimento: Avv. Anna Bricchi

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

allo stato patrimoniale n. 240700250 descrizione: rischi per cause in corso dell'anno 2020 per Euro 4.501,80

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Referente f.f. della U.O.S. Affari legali
e Responsabile del procedimento
(Avv. Anna Bricchi)

Anna Bricchi

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa *Domenica Luppino*)